

OGGETTO: GARA N. 1/2020 – Procedura telematica aperta per affidamento servizi di gestione degli atti relativi alle violazioni alle norme del codice della strada, accertate a carico dei veicoli e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede in Italia e successivamente anche dei veicoli e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede all'estero e/o iscritti all'AIRE, ai regolamenti comunali e delle altre leggi di competenza della Polizia Locale e fornitura modulistica per il Comune di Falconara Marittima - CIG 8188446766 – ULTERIORI QUESITI E RISPOSTE ED INTEGRAZIONE PRECEDENTE RISPOSTA

In merito alla gara in oggetto, di seguito si riportano ulteriori richieste di chiarimento inviate da alcuni operatori economici e le risposte fornite da parte della C.U.C.. ***Inoltre, si riporta anche un'integrazione ad una precedente risposta***

A) DOMANDA

Con riguardo alle attività di riscossione coattiva si chiede di chiarire che il compenso a base d'asta (28%) sarà riconosciuto, in linea con quanto già disposto dall'art. 5.1 del CSA, su tutte le posizioni incassate a decorrere dall'invio del sollecito bonario pre-ingiunzione;

RISPOSTA: Si fa presente che la fase della riscossione ordinaria si conclude allo scadere dei 60 giorni dalla notifica del verbale, mentre la fase della riscossione coattiva inizia con l'invio del sollecito-messa in mora. Ciò premesso, si specifica che l'aggio del 28% sul riscosso in fase coattiva decorre dall'invio di tale comunicazione.

B) DOMANDA

Con riguardo alle attività di riscossione coattiva si chiede di chiarire che le spese postali di invio dei solleciti bonari pre-ingiunzione saranno, in linea con quanto già disposto dall'art. 12.4 del CSA, integralmente rimborsate dalla SA;

RISPOSTA: Si conferma che, secondo quanto stabilito all'art. 12.4 del CSA, le spese postali per l'invio delle lettere di sollecito bonario (pre-ingiunzione) saranno anticipate dall'appaltatore e rimborsate sulla base degli invii effettuati e giustificati tramite fattura regolarmente documentata non soggetta ad Iva (esclusione art. 15 D.P.R. n. 633/1972).

C) DOMANDA

Con riguardo alle attività di riscossione coattiva si chiede, anche con riguardo ad altro chiarimento pubblicato nelle FAQ, di confermare che le spese postali ed accessorie anticipate e sostenute dall'aggiudicatario a decorrere dall'emissione dell'ingiunzione fiscale, saranno addebitate al destinatario e da questi recuperate a favore del concessionario solo in caso di pagamento di quanto dovuto.

RISPOSTA: Si conferma che le spese postali ed accessorie anticipate e sostenute dal concessionario nella fase ingiuntiva saranno addebitate al destinatario e recuperate a favore del concessionario solo nel caso di pagamento, mentre in caso di mancato pagamento non saranno rimborsate.

Per quanto riguarda la fase pre-ingiuntiva si rimanda a quanto indicato alla precedente risposta alla domanda B)

D) DOMANDA

Relativamente all'estensione del servizio anche con riguardo alle sanzioni destinate a soggetti residenti all'estero si chiede di confermare, nel caso in cui attualmente tale servizio è eseguito in ragione di un affidamento diretto disposto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. 50/2016, che lo stesso si intenderà concluso - a prescindere dalla durata contrattuale - al raggiungimento delle soglie ivi previste (€ 40.000,00) - comprensive sia dei costi di procedura che dell'aggio - nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35 del decreto legislativo sopra richiamato.

RISPOSTA: Si fa presente che il servizio di gestione e notifica sanzioni C.d.S. per veicoli con targa estera e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede all'estero e/o iscritti all'AIRE rappresenta un servizio che la stazione appaltante ha facoltà di affidare al termine del contratto attualmente in essere e si è riservata di affidarlo anche qualora avvenga una sua cessazione anticipata. Detto ciò, non si è grado al momento di confermare che vi potrà essere una cessione anticipata del contratto dovuta al superamento della soglia di € 40.000,00, in quanto sono valutazioni che potranno essere fatte solo nel momento in cui ciò si verificasse e qualora il contratto o la normativa vigente al tempo in cui era stato effettuato l'affidamento del servizio non consentissero o ponessero dei limiti a variazioni/varianti del contratto stesso.

INTEGRAZIONE A FAQ PRECEDENTE:

Si fa presente che con riferimento alla seguente domanda: *"In caso di pagamento dell'atto da parte del contribuente inviato dal concessionario, (ingiunzione fiscale, sollecito, preavviso di fermo, fermo amministrativo, pignoramento presso terzi, pignoramento mobiliare, ipoteca) al concessionario spetteranno le spese di notifica e le spese esecutive ribaltate sul contribuente e pagate dallo stesso?"* riportata nelle FAQ pubblicate sul portale, la risposta faceva riferimento al solo caso in cui nella fase ingiuntiva della riscossione coattiva le sanzioni non venissero riscosse, pertanto, ad integrazione della suddetta risposta, si fa presente che nel caso in cui le sanzioni venissero riscosse le spese postali ed accessorie anticipate e sostenute dal concessionario nella fase ingiuntiva ed addebitate al destinatario potranno essere recuperate dal concessionario stesso.

Pertanto, le spese postali ed accessorie anticipate e sostenute dal concessionario nella fase ingiuntiva saranno addebitate al destinatario e recuperate a favore del concessionario solo nel caso di pagamento, mentre in caso di mancato pagamento non saranno rimborsate.

Per quanto riguarda invece la fase pre-ingiuntiva, secondo quanto stabilito all'art. 12.4 del CSA, le spese postali per l'invio delle lettere di sollecito bonario (pre-ingiunzione) saranno anticipate dall'appaltatore e rimborsate sulla base degli invii effettuati e giustificati tramite fattura regolarmente documentata non soggetta ad Iva (esclusione art. 15 D.P.R. n. 633/1972).

Falconara Marittima, 20/02/2020

IL TITOLARE DI P.O. DELLA C.U.C.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
(Dott. Luca Giacometti)